

Finalmente siamo riusciti a confermare l'ampliamento delle causali aggiuntive già sperimentate nel corso del 2016

Da oggi i colleghi possono chiedere permessi anche per questi casi:

- titolari dei benefici per l'assistenza di familiari e affini entro il 2° grado ex art. 3, comma 3, L. 104/92
- con certificazione ex art. 3, comma 1, L. 104/92 per sé
- per assenze legate a disagi comportamentali di figli minorenni, quali ad es., tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)
- per assenze legate ad assistenza di figli con handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92.

Le nuove causali si aggiungono a quelle già previste prima, che sono:

- titolari di permessi ex L. 104/92, art. 3 comma 3, per sé
- destinatari delle provvidenze economiche a favore di parenti e convivente portatori di handicap grave
- destinatari di permessi ex L. 104/92, art. 3 comma 3, per figli e/o coniuge
- in grave e indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti/eccezionali che esauriscano ogni altra causale di assenza a disposizione.

Ai colleghi che chiedono tempo aggiuntivo, è garantita la massima riservatezza e discrezione nel trattamento dei dati e delle relative informazioni da loro forniti.